



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 134 DELL' 08/11/2016

OGGETTO : Lavori per la realizzazione dell'asilo nido comunale nella frazione Acconia di Curinga. Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e l'impresa Emilio Fanello Costruzioni S.r.l.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **otto** del mese di **novembre** , alle ore **17,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore		X
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un Asilo Nido comunale dell'importo complessivo di € 300.000,00, interamente finanziati con fondi regionali nell'ambito del POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di intervento 4.21.1.;
- con determina del responsabile dell'Area Tecnica “ Assetto del Territorio” n.29 del 07/02/2012 veniva, altresì, approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;
- con determina dello stesso Responsabile di Area n.168 dell'08/05/2012, in esito all'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta SIFIT S.r.l. con sede a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, giusto il ribasso del 29,515% su prezzo a base d'asta;
- con successiva determina n.106 del 03/05/2013, nel prendere atto della rinuncia all'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art.11 , comma 9, del D.Lgs.163/2006, si dava corso allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 40 del medesimo Decreto e si addiveniva all'aggiudicazione dell'appalto ed affidamento dei lavori alla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l., con sede legale a Lamezia Terme in viale Salvatore Raffaele, n.90 e P.IVA 02796020796, per un importo complessivo di € 136.271,80, comprensivo di € 3,760,00 per oneri di sicurezza;
- in data 01.8.2013, conseguentemente, veniva stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati, rep. n. 09, registrato in Lamezia Terme in data 4.9.2013 al n. 117, per il corrispettivo pattuito dell' importo complessivo di € 136.271,80, comprensivo di € 3.760,00 per oneri sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 29,515%;
- successivamente, in corso di esecuzione dell'appalto, sorgeva la necessità di sospendere i lavori per redigere una perizia di variante che si protraeva oltre i termini di legge, ossia più di un quarto del termine previsto dal contratto per l'esecuzione dell'appalto, e il ritardo nel pagamento dei lavori già eseguiti induceva l'appaltatore a procedere ad un'altra sospensione ex art. 1460 c.c..;
- in corso d'opera, stante l'istruttoria eseguita dall'Ufficio tecnico, come da documentazione custodita in atti, risultava, altresì, necessario eseguire lavori ulteriori non previsti in progetto, ma necessari ad assicurare la funzionalità dell'opera realizzata, che non venivano però contabilizzati e pagati all'impresa appaltatrice;
- in esito a quanto sopra, durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa provvedeva ad apporre sui libri contabili e successivamente confermare sullo Stato Finale alcune riserve contabili, ed in particolare *"Riserva n. 4: per illegittima maggiore durata della sospensione dei lavori; Riserva n. 5: per illegittima sospensione dei lavori per eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Riserva n. 6: per mancata contabilizzazione di lavori eseguiti e non contabilizzati"*;
- successivamente, l'Impresa Emilio Fanello Costruzioni s.r.l. inoltrava all'Ente, con nota acquisita ai ns. atti in data 16 maggio prot. n.3110, per il tramite del suo legale, avv. Antonietta Veneziano del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme (CZ) in via S. Bernadette,7, un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 del D.L.n.132/2014, convertito in L. n. 164/2014 richiedendo, per i motivi di cui sopra, il pagamento della somma di € 10.117,58, a titolo di maggior importo dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto n.9 dell'01/08/2013 stipulato con l'Ente per i lavori eseguiti in corso d'opera e non contabilizzati, nonché di € 16.480,41 a titolo di danno da sospensione illegittima dei lavori, per un totale complessivo di € 26.597,75.
- in esito a quanto sopra, l'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 26/05/2016, entro il termine prescritto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014, come convertito in legge n.62/2014, provvedeva a conferire l'incarico della propria difesa e rappresentanza legale in sede di negoziazione assistita, all'Avv. Maria Molinaro del Foro di Lamezia Terme, con studio a Lamezia Terme in via Anile n.3.
- siffatta procedura si concludeva in data 13.9.2016 con la sottoscrizione di un verbale negativo stante il mancato conseguimento di un accordo bonario tra le parti.

- successivamente, dopo la chiusura del procedimento di negoziazione assistita, nelle more dell'avvio della fase giudiziale da parte dell'impresa Emilio Fanello Costruzioni S.r.l., intervenivano ulteriori trattative tra le parti al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della vertenza in atto.

- in particolare le parti, nonostante l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, manifestavano ancora l'interesse di addivenire, attraverso reciproche concessioni, alla stipula di un contratto di transazione per concordare, in relazione alla vertenza sopra richiamata, forme e modi per una soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica avanzata dalla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l.;

- a tale scopo venivano esperiti appositi negoziati che hanno portato ad un accordo tra le parti alle condizioni e termini, qui di seguito indicati e specificati:

- Il Comune di Curinga a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della Ditta Fanello Costruzioni S.r.l. in relazione alle somme richieste per le motivazioni sopra evidenziate, s'impegna a versare, entro il termine del 30 novembre 2016, in favore della predetta Ditta l'importo complessivo di € 12.500,00. Detto importo deve intendersi omnia comprensivo di spese legali sostenute dalla Ditta nella fase stragiudiziale della negoziazione assistita.

- La Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. accetta la riduzione del *quantum debeatur* da € 26.597,79 ad € 12.500,00 (con un risparmio per l'Ente di € 14.097,79) e rinuncia alla prosecuzione della lite davanti al giudice ordinario.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

RILEVATO CHE, nel caso *de quo*, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la Ditta in questione, nella riduzione delle proprie pretese economiche a condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo e nella rinuncia ad intraprendere azione giudiziale nei confronti dell'Ente;

- per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla Ditta di che trattasi, la definizione bonaria della controversia in atto appare conveniente in quanto l'Ente, con la soluzione amichevole, elimina ogni contenzioso che potrebbe vederlo soccombente con l'ulteriore addebito di spese per interessi e competenze legali.

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

RITENUTO, pertanto, di doversi provvedere in merito onde evitare spese derivanti da atti giudiziari che potrebbero recare nocimento all'erario dell'Ente.

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di

controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTO l'art. 1965 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali";

VISTO lo Statuto dell'Ente.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di approvare lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga e la Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l., teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa che , composto da una premessa e da n.10 articoli, viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di definire in € 12.500,00 l'importo, omnia comprensivo di spese legali, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte della Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l.in relazione alle somme richieste per le motivazioni descritte in premessa.

Di dare atto che, per effetto della definizione in via transattiva della vertenza in questione, la Ditta di che trattasi rinuncia ad intraprendere azione giudiziaria contro l'Ente.

Di dare atto che, in caso di mancato o ritardato pagamento oltre la data del 30 novembre 2016, la Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. potrà richiedere, salvo il maggior danno, la risoluzione dell'accordo bonario con l'Ente.

Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica/ Lavori Pubblici gli adempimenti consequenziali necessari per la liquidazione della spesa sopra indicata ammontante complessivamente ad € 12.500,00 nel rispetto del termine sopra indicato, autorizzandolo alla sottoscrizione dell'atto di transazione in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 e 109 del TUEL.

Di dare atto che la predetta spesa trova allocazione sul capitolo 6220/2 del bilancio di previsione 2016/2018.

Di disporre, conseguentemente, la trasmissione della presente deliberazione alla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l..

Di dare atto che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente".

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Lavori per la realizzazione dell'asilo nido comunale nella frazione Acconia di Curinga. Approvazione schema atto di transazione di lite tra il Comune di Curinga e l'impresa Emilio Fanello Costruzioni S.r.l.*

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 08/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Pasqualino Nicotera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 08/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello


► Il Segretario Comunale

D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. **7387**.

Data **24/10/2016**



► Il Responsabile

D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data **24/10/2016**

► Il Responsabile



F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

**E' copia conforme all'originale.
Curinga, 24/10/2016**

**Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'**

ALLEGATO "A"

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dall' Ing. Pasqualino Nicotera, nato a ___il___, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica / lavori Pubblici giusto decreto sindacale n. _____del_____, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.C. n_____ del_____

E

Il Sig. Emilio Fanello, nato a _____il _____ed ivi residente alla Via _____n.____ - C.F.: _____in qualità di rappresentante legale della Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l, P.IVA_____rappresentata, ai fini del presente atto, dall'Avv. Antonietta Veneziano (C.F.:_____) del Foro di_____, con studio in _____alla Via _____n.____,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 22.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un Asilo Nido comunale dell'importo complessivo di € 300.000,00, interamente finanziati con fondi regionali nell'ambito del POR Calabria FERS 2007/2013 – linea di intervento 4.21.1.;
- con determina del responsabile dell'Area Tecnica " Assetto del Territorio" n.29 del 07/02/2012 veniva, altresì, approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;
- con determina dello stesso Responsabile di Area n.168 dell'08/05/2012, in esito all'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta SIFIT S.r.l. con sede a Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, giusto il ribasso del 29,515% su prezzo a base d'asta;
- con successiva determina n.106 del 03/05/2013, nel prendere atto della rinuncia all'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art.11 , comma 9, del D.Lgs.163/2006, si dava corso allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 40 del medesimo Decreto e si addiveniva all'aggiudicazione dell'appalto ed affidamento dei lavori alla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l., con sede legale a Lamezia Terme in viale Salvatore Raffaele, n.90, per un importo complessivo di € 136.271,80, comprensivo di € 3,760,00 per oneri di sicurezza;
- in data 01.8.2013, conseguentemente, veniva stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati, rep. n. 09, registrato in Lamezia Terme in data 4.9.2013 al n. 117, per il corrispettivo pattuito dell' importo complessivo di € 136.271,80, comprensivo di € 3.760,00 per oneri sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 29,515%;
- successivamente, in corso di esecuzione dell'appalto, sorgeva la necessità di sospendere i lavori per redigere una perizia di variante che si protraeva oltre i termini di legge, ossia più di un quarto del termine previsto dal contratto per l'esecuzione dell'appalto, e il ritardo nel pagamento dei lavori già eseguiti induceva l'appaltatore a procedere ad un'altra sospensione ex art. 1460 c.c.;

- in corso d'opera, stante l'istruttoria eseguita dall'Ufficio tecnico, come da documentazione custodita in atti, risultava, altresì, necessario eseguire lavori ulteriori non previsti in progetto, ma necessari ad assicurare la funzionalità dell'opera realizzata, che non venivano però contabilizzati e pagati dall'impresa appaltatrice;

- in esito a quanto sopra, durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa provvedeva ad apporre sui libri contabili e successivamente confermare sullo Stato Finale alcune riserve contabili, ed in particolare *"Riserva n. 4: per illegittima maggiore durata della sospensione dei lavori; Riserva n. 5: per illegittima sospensione dei lavori per eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Riserva n. 6: per mancata contabilizzazione di lavori eseguiti e non contabilizzati"*;

- successivamente, l'Impresa Emilio Fanello Costruzioni s.r.l. inoltrava all'Ente, con nota acquisita ai ns. atti in data 16 maggio prot. n.3110, per il tramite del suo legale, avv. Antonietta Veneziano del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme (CZ) in via S. Bernadette,7, un invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 del D.L.n.132/2014, convertito in L. n. 164/2014 richiedendo, per i motivi di cui sopra, il pagamento della somma di € 10.117,58, a titolo di maggior importo dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto n.9 dell'01/08/2013 stipulato con l'Ente per i lavori eseguiti in corso d'opera e non contabilizzati, nonché di € 16.480,41 a titolo di danno da sospensione illegittima dei lavori, per un totale complessivo di € 26.597,75.

- in esito a quanto sopra, l'Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 26/05/2016, entro il termine prescritto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 132/2014, come convertito in legge n.62/2014, provvedeva a conferire l'incarico della propria difesa e rappresentanza legale in sede di negoziazione assistita, all'Avv. Maria Molinaro del Foro di Lamezia Terme, con studio a Lamezia Terme in via Anile n.3.

- siffatta procedura si concludeva in data 13.9.2016 con la sottoscrizione di un verbale negativo stante il mancato conseguimento di un accordo bonario tra le parti.

- successivamente, dopo la chiusura del procedimento di negoziazione assistita, nelle more dell'avvio della fase giudiziale da parte dell'impresa Emilio Fanello Costruzioni S.r.l., intervenivano ulteriori trattative tra le parti al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della vertenza in atto.

- in particolare le parti, nonostante l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita, manifestavano ancora l'interesse di addivenire, attraverso reciproche concessioni, alla stipula di un contratto di transazione per concordare, in relazione alla vertenza sopra richiamata, forme e modi per una soddisfazione degli interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica avanzata dalla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l.;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga ed il Sig. Emilio Fanello in qualità di rappresentante legale della Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. , come rappresentati nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese in relazione alle questioni insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto rep. n. 09, registrato in

Lamezia Terme in data 4.9.2013, afferente i lavori di costruzione di un asilo nido in Acconia di Curinga.

ART.3

Le parti, come sopra costituite, con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via transattiva ogni questione economica, patrimoniale e giuridica sollevata in sede di negoziazione assistita promossa dalla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. al fine di ottenere il riconoscimento della somma di € 10.117,58, a titolo di maggior importo dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto n.9 dell'01/08/2013 stipulato con l'Ente per i lavori eseguiti in corso d'opera e non contabilizzati, nonché di € 16.480,41 a titolo di danno da sospensione illegittima dei lavori.

ART. 4

Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio ed integrale definizione di quanto richiesto dalla Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. a titolo di maggior importo dovuto sul corrispettivo del contratto di appalto n.9 dell'01/08/2013, nonché a titolo di danno da sospensione illegittima dei lavori, s'impegna a versare, entro il termine del 30 novembre 2016, alla predetta Ditta l'importo di € 12.500,00 anziché € 26.597,75. Detto importo deve intendersi omnia comprensivo di spese legali sin qui sostenute dalla Ditta.

ART. 5

La Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. rinuncia, per effetto della presente transazione, alla prosecuzione della lite in sede giudiziaria contro il Comune di Curinga.

La presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

ART. 6

Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto e concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto del termine di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto la Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l. sarà legittimata ad avviare azione giudiziaria contro il Comune.

ART. 7

Le parti, con la sottoscrizione della presente scrittura privata e con l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste, nessuna esclusa, si danno reciproco atto di non avere più nulla a che pretendere, l'una dall'altra, per qualsiasi titolo o ragione passata e presente, in relazione a tutti i rapporti giuridici ed economici, nessuno escluso, discendenti e/o connessi, al contratto di appalto rep. n. 09, registrato in Lamezia Terme in data 4.9.2013, alle successive richieste avanzate dalla Ditta in questione in sede di negoziazione assistita, avendo il presente accordo anche valore di transazione generale ai sensi dell'art.1965 c.c.;

Il Sig. Emilio Fanello, in qualità di rappresentante legale della Ditta in questione dichiara, pertanto, che, con la completa ed avvenuta ricezione dell'importo suindicato, la pretesa della Ditta di che trattasi in relazione ai diritti fatti valere nella procedura di negoziazione assistita sopra specificata dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione al contratto di appalto rep. n. 09, registrato in Lamezia Terme in data 4.9.2013 ed a tutti gli atti successivi ad esso collegati.

ART.8

Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti che oggi la sottoscrivono dovrà necessariamente derivare da atto sottoscritto da tutte le parti che oggi sottoscrivono la presente e avente data certa successiva a quella apposta sul presente accordo privato; le parti si danno reciproco atto che per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente accordo privato, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Lamezia Terme.

ART.9

I costi, le imposte e le tasse tutte connesse e/o discendenti dalla registrazione della presente scrittura privata saranno posti ad esclusivo ed integrale carico della parte che con la propria condotta si sia resa, anche solo parzialmente, inadempiente alle obbligazioni tutte nascenti del presente accordo privato.

ART.10

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Curinga,li

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Ditta Emilio Fanello Costruzioni S.r.l.
Il rappresentante legale

Per il Comune di Curinga
Il Responsabile dell' Area Tecnica/ Lavori Pubblici
Ing. Pasqualino Nicotera

L'Avv.to Antonietta Veneziano
